

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 maggio 2019, n. 112
Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed accreditamento istituzionale del Centro HUB di Terapia del Dolore, nell'ambito del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, dal piano terra del Corpo centrale (ala G-H) al primo piano del Polo Oncologico sito in Via F. Moscati, ai sensi dell'art. 28, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", dispone:

- all'art. 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) che:
 - "1. *L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
 2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.*

3. *Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
 4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
 5. *La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*
 6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;*
- all'art. 29, comma 9 che *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.*

Con istanza prot. n. 84979 del 08/06/2018 ad oggetto *“Richiesta autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale per trasferimento, ai sensi del R.R. 3 del 05/02/2010 e della D.G.R. n°323 del 13/03/2018 del Centro HUB di Terapia del Dolore del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce”,* trasmessa alla scrivente a mezzo Pec in pari data, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario della ASL Lecce hanno chiesto *“l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro HUB di Terapia del Dolore, dall'attuale sede sita al piano terra del corpo centrale del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” (ala G-H), presso la nuova sede sita al primo piano del Polo Oncologico del medesimo Presidio Ospedaliero”,* comunicando che *“questa Direzione ha provveduto, con l'allegata nota prot. n° 0082541 del 04/06/2018, ad inoltrare al Sindaco di Lecce la richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione della Struttura in questione”* ed allegandovi:

- copia della richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento - prot. n° 0082541 del 04/06/2018 trasmessa al Sindaco del Comune di Lecce, comprensiva di planimetria della struttura;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Direttore Generale della ASL Lecce ha dichiarato che la *“Struttura destinata a Centro HUB di Terapia del Dolore del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, sita in Piazza F. Muratore di Lecce, è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori specifici, nonché dei requisiti minimi ed ulteriori generali, fatta eccezione per quelli inerenti gli adeguamenti acustici ed antincendio (entrambi in corso di esecuzione), antisismica ed agibilità dell'immobile, per i quali questa Azienda ha già predisposto apposita programmazione, inoltrata alla Regione per il relativo finanziamento, di un Piano Aziendale di adeguamento strutturale ai requisiti generali in conformità alla previsione dell'art. 29, comma 5, lettera a) della L.R. 9/2017 e sua modifica L.R. 65/2017”;*
- copia della planimetria del *“Centro HUB Terapia del Dolore”.*

Posto quanto sopra, con nota prot. n. AOO_183/13610 dell'08/10/2018, rilevato che:

“

- *La Delibera di Giunta Regionale n. 414 dell'11/03/2015 ad oggetto "Istituzione della Rete regionale dei centri di Terapia del Dolore ai sensi della Legge 15 marzo 2010, n. 38", ha disposto:*
"Di recepire l'Intesa Conferenza Stato – Regioni del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il Documento per la definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore" che costituisce l'allegato A al presente schema di provvedimento a farne parte integrale e sostanziale;
Di recepire l'Accordo Conferenza Stato – Regioni del 10 luglio 2014 di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, che costituisce l'allegato B al presente schema di provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
di istituire la Rete regionale di Centri per la Terapia del Dolore sul modello del tipo Hub & Spoke composta da:
N.6 Centri Hub della Rete regionale di Centri per la Terapia del Dolore individuati tra le Unità operative di Anestesia e Rianimazione e collocati in ciascuna macroarea in cui è ripartito l'intero territorio regionale, come individuate dalla L.R. n. 23/2008 e, specificatamente, n. 2 Centri per la macroarea FG e BT, n. 2 per la macroarea BA e n. 2 per la macroarea BR, LE e TA;
(...)
di individuare quali Centri Hub le seguenti Unità Operative di Anestesia e Rianimazione che, dalla ricognizione effettuata, rispondono alle caratteristiche di cui all'intesa Stato – Regioni del 25 luglio 2012 i seguenti:
CENTRI HUB
(...)
MACROAREA DELLE PROVINCE DI BR – LE- TA
Ospedale Vito Fazzi di Lecce
Ospedale SS. Annunziata di Taranto
(...)
di stabilire che i Centri Hub & Spoke della Rete regionale per la Terapia del Dolore devono possedere i requisiti minimi individuati nell'Intesa Stato – Regioni del 25 luglio 2012, in riferimento ai requisiti organizzativi, i Centri Hub dovranno uniformarsi, prevedendo personale dedicato, alla previsione di seguito riportata:
- | <u>Quantità</u> | <u>Figure professionali</u> |
|---------------------------|--|
| <u>n. 3</u> | <u>Specialisti in anestesia e rianimazione</u> |
| <u>n. 3</u> | <u>Infermieri</u> |
| <u>n. 3</u> | <u>Operatori Socio Sanitari</u> |
| <u>12 Ore settimanali</u> | <u>Psicologo</u> |
- *Il Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i. ha previsto presso l'Ospedale Vito Fazzi il Servizio di "Terapia del Dolore",*

questa Sezione ha rilasciato, "ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, del Centro Hub di Terapia del Dolore nell'ambito dell'Ospedale "Vito

Fazzi”, dalla attuale sede collocata al piano terra del corpo centrale (ala G-H), presso la nuova sede ubicata al primo piano del Polo Oncologico”, precisando:

“

- che, ai sensi del sopra riportato comma 4 dell’art. 28, la presente autorizzazione costituisce titolo legittimante alla richiesta del Comune di Lecce di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 1, punto 2.3 ed all’articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nonché alla richiesta di autorizzazione all’esercizio per trasferimento e di accreditamento nella nuova sede;
- atteso che il Centro Hub di Terapia del Dolore risulta già attivo presso il Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” ed in ogni caso è previsto presso il suddetto Ospedale dalla programmazione regionale (R.R. n. 7/2017), il Sindaco del Comune di Lecce può rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento senza necessità del parere di compatibilità regionale al fabbisogno.”

ed invitando “nelle more della trasmissione, da parte del Direttore Generale della ASL LE, dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento,

- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il centro Hub di Terapia del Dolore dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di esercizio, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2005, alla DGR n. 414/2015 e dei requisiti di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con la precisazione che la relazione dovrà specificare il nominativo ed i titoli del responsabile sanitario;
- il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, ai sensi dell’art. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Hub di Terapia del Dolore dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2005, alla DGR n. 414/2015.”,

con la precisazione che “i predetti Dipartimenti di Prevenzione dovranno precedere alla verifica dei requisiti generali di cui al R.R. n. 3/2005, sezione A, fatta eccezione della certificazione di agibilità dell’immobile, antisismica ed acustica, fermo restando l’obbligo della Direzione Generale della ASL di Lecce di trasmettere a questa Sezione il piano aziendale di adeguamento strutturale dell’Ospedale “Vito Fazzi” ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 – sez. A, previsto dall’art. 29, comma 5 lettera a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ove, tra l’altro, sia indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare ai fini della mitigazione del rischio sismico”.

Con Pec del 30/10/2018, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/14803 del 06/11/2018, la Direzione Generale dell’ASL LE ha trasmesso a questa Sezione l’“Autorizzazione alla Realizzazione n. 29/2018/IG” con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico del Comune di Lecce ha autorizzato “alla Realizzazione per trasferimento il Centro HUB di Terapia del Dolore, dall’attuale sede sita al piano terra del corpo centrale del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce – Via Filippo Muratore (ala G-H), presso la nuova sede sita al primo piano del Polo Oncologico del medesimo Presidio Ospedaliero (ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 co. 1, punto 2.3 ed all’art. 7 della L.R. n. 8/2017 e s.m.i.)”.

Con nota prot. 28892 del 09/04/2019, trasmessa a mezzo Pec in data 10/04/2019 ed acquisita della scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4752 dell’11/04/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR ha trasmesso il parere relativo al “possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e alla DGR. n. 414/2015, per trasferimento di sede del Centro HUB di Terapia del Dolore dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce”, con cui il Direttore del SISP ed il Direttore del Dipartimento hanno comunicato quanto segue: “(...) Con nostra nota prot. 4575 del 16.01.2019 veniva incaricato un gruppo di lavoro ad effettuare il sopralluogo presso la struttura in oggetto, acquisire la documentazione, procedere alla verifica documentale e redigere apposita relazione.

Il personale Medico e Tecnico, incaricato, ha effettuato il sopralluogo in data 16.01.2019 presso la nuova sede del Centro HUB di Terapia del Dolore dell’Ospedale sito al primo piano del Polo Oncologico dell’Ospedale “Vito

Fazzi" di Lecce, in Via Filippo Muratore n. 1, ha riscontrato la documentazione richiesta in sede dello stesso sopralluogo, nonché l'ulteriore documentazione integrata nelle date del 28/02/2019 e del 28/03/2019 dalla A.S.L. Lecce.

Sulla scorta dell'attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, il gruppo di lavoro incaricato di dare esecuzione alla richiesta de qua, ha definito l'istruttoria con la sottoscrizione della relazione riassuntiva delle operazioni seguite.

Letta e fatta propria la relazione sopra richiamata, preso atto della documentazione così come acquisita, si comunica di aver dato esecuzione alla Vostra nota d'incarico e si ritiene che la struttura in oggetto possieda i requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 e dalla L.R. n. 9/2017 e loro s.m.i., per cui si esprime **parere favorevole** finalizzato al mantenimento dell'accreditamento per trasferimento del **Centro HUB di Terapia del Dolore dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce**, dal piano terra del corpo centrale (ala G-H) alla nuova sede al primo piano del Polo Oncologico dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, in Via Filippo Muratore n.1.

Responsabile Sanitario: Dott. Giampiero FRASSANITO, nato (...) il 23.02.1955, laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n. 4121."

Con Pec dell'08/05/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. n. 68182 di pari data a firma del Direttore del Dipartimento, del Direttore del SISP e del Direttore dello SPESAL, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/5674 del 10/05/2019, con cui è stato comunicato che: "(...) In data 28.11.2018 ed in data 16.01.2019 personale dello scrivente Dipartimento di Prevenzione ha effettuato due sopralluoghi presso il Centro HUB in argomento, richiedendo documentazione integrativa per il completamento dell'iter istruttorio. Dalla documentazione acquisita e, sulla scorta degli accertamenti effettuati, si è potuto accertare che il Centro HUB in argomento, rispetta i requisiti minimi di esercizio specifici e generali previsti dal R.R. n. 3/2005 e dalla D.G.R. n. 414/2015 sui centri di terapia del dolore, fatte salve le certificazioni di agibilità, protezione antincendio, antisismica, ecc. oggetto di piano di adeguamento. Il trasferimento del centro avverrà nella nuova sede posta al piano primo della struttura "Polo Oncologico" dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, ove sono disponibili n. 2 ambulatori e sale visite con annessi servizi, come da allegata planimetria.

Responsabile Sanitario del Presidio è il Dott. Giampiero FRASSANITO, nato (...) il 23.02.1955, specialista in Igiene e Medicina Preventiva.

Responsabile del Centro HUB Terapia del Dolore è il Dott. Giuseppe PULITO, nato (...) il 13.12.1955, specialista in Anestesia e Rianimazione.

Da quanto detto, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento (art. 28, co. 5, L.R. 9/2017) della sede del Centro HUB Terapia del Dolore nell'immobile sito al primo piano della struttura "Polo Oncologico" dell'Ospedale "Vito Fazzi" sito in Via F. Moscati a Lecce."

Per tutto quanto sopra riportato, considerato altresì che il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e Integrazione del R.R. n. 7/2017" ha confermato alla "Tabella C-BIS: SERVIZI SENZA POSTI LETTO", per l'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, il servizio di "TERAPIA DEL DOLORE";

si propone di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce in persona del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 28, comma 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale del Centro HUB di Terapia del Dolore, sito al primo piano del Polo Oncologico del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giampiero FRASSANITO, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, fermo restando l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL Lecce di trasmettere a questa Sezione il piano aziendale di adeguamento strutturale dell'Ospedale "Vito Fazzi" ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 – sez. A, previsto dall'art. 29, comma 5 lettera a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ove, tra l'altro, sia indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare ai fini della mitigazione del rischio sismico.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di rilasciare all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce in persona del Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 28, comma 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale del Centro HUB di Terapia del Dolore, sito al primo piano del Polo Oncologico del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giampiero FRASSANITO, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, fermo restando l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL Lecce di trasmettere a questa Sezione il piano aziendale di adeguamento strutturale dell'Ospedale "Vito Fazzi" ai requisiti generali di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2005 – sez. A, previsto dall'art. 29, comma 5 lettera a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ove, tra l'altro, sia indicato un cronoprogramma degli interventi che si intendono adottare ai fini della mitigazione del rischio sismico;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Commissario Straordinario dell'ASL Lecce;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)**